

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 7.8.2018

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Descrizione delle attività
- Art. 3 Istituzione dell'Albo comunale
- Art. 4 Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli
- Art. 5 Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli
- Art. 6 Formazione dei volontari
- Art. 7 Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 8 Obblighi a carico dei volontari
- Art. 9 Requisiti dei volontari
- Art. 10 Gestione dell'elenco dei volontari singoli
- Art. 11 Entrata in vigore

Articolo 1 - FINALITA'

L'Amministrazione comunale di Caprarica di Lecce, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione, definite Servizio Civico comunale, con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco, cui è possibile accedere con apposita richiesta da chi, cittadino del Comune ed ivi residente, versa nelle condizioni previste nei seguenti articoli.

Articolo 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE

Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Albo comunale del Servizio Civico (già Albo comunale del Volontariato) contenente l'elenco delle persone da coinvolgere nelle attività prioritariamente nei seguenti settori:

- settore servizi sociali,
- settore tecnico/ambientale,
- settore cultura/educativo/sport;
- settore commercio; settore della circolazione, in cooperazione con il personale addetto alle strutture della Polizia locale.

Periodicamente, il Servizio Sociale cura l'aggiornamento degli iscritti a tale Albo.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Per attività di Servizio Civico deve intendersi quella prestata in modo spontaneo dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, non assimilabile né sostituibile con il lavoro dipendente o autonomo.

2. L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta, può prevedere in favore dei soggetti iscritti all'Albo, che versino nelle condizioni di seguito riportate, un contributo sociale forfettario pari a 20 Euro giornaliero per ogni giornata di attività prestata da ciascun singolo volontario. Possono accedere al contributo sociale quei cittadini del Comune che, iscritti all'Albo, versino contestualmente nelle seguenti condizioni:

a) abbiano un ISEE inferiore ad Euro 15.000 annui, eventualmente, anche nelle forme dell'ISEE corrente, nei termini di cui all'art. 9 DPCM 159/2013;

b) siano in uno stato di disoccupazione documentabile mediante Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro Circostrizionale per l'impiego aggiornato alla data di presentazione della domanda e non siano beneficiari di contributi di disoccupazione o altre misure di sostegno al reddito.

3. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui all'articolo 1: sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, etc.; sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni; sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale; sorveglianza ed assistenza organizzativa a

supporto in occasione di iniziative di promozione culturale, sportiva, etc.; supporto organizzativo ed assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni; attività di manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali; attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali o aree verdi comunali o lungo le strade comunali; attività di supporto a favore di persone anziane e disabili; attività di supporto alla polizia municipale, che non abbia carattere sostitutivo delle funzioni propriamente conferite al corpo di polizia; altre mansioni richieste dagli addetti al settore della polizia locale e dal Sindaco, nella sua qualità di capo della polizia municipale.

3-bis. I volontari, nello svolgimento di attività di supporto alla polizia locale, svolgono le seguenti funzioni:

- a) vigilanza all'entrata e all'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
- b) vigilanza circa il corretto utilizzo dei giardini e degli spazi pubblici e aperti al pubblico da parte dell'utenza;
- c) salvaguardia dell'incolumità dei pedoni;
- d) vigilanza relativamente alle aree interdette al traffico veicolare, anche in occasione di manifestazioni e festività e dei mercati locali;
- e) ogni altra attività richiesta dal Sindaco o da altro agente della P.M. (ad. esempio attività di moviere in prossimità di cantieri), che abbia natura prettamente collaborativa e di supporto.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 4 - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 5 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 3 si coordinano con un soggetto individuato dalla Giunta Comunale come responsabile, al quale compete: accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli; predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 6 - FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'art 3 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Articolo 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione in tale Servizio Civico devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dalla Giunta Comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 9 - REQUISITI DEI VOLONTARI

Le persone che intendono svolgere attività di Servizio Civico debbono possedere i seguenti requisiti: Età non inferiore a 18 anni e fino al conseguimento della pensione di vecchiaia; Idoneità psico-fisica dichiarata a mezzo di autocertificazione. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità, il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

Articolo 10 - GESTIONE DELL'ELENCO DEL SERVIZIO CIVICO

1. L'elenco di cui all'art. 1, istituito con l'approvazione del presente regolamento, deve contenere, seppur minimamente, le seguenti informazioni: a) generalità complete del volontario; b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività; c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco; d) l'esistenza di una delle condizioni di cui all'Art. 3.2 del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate: per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta; per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco; per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse; per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

3. L'individuazione del volontario viene effettuata dalla Giunta Comunale tenuto conto della tipologia di attività da svolgersi e delle competenze dichiarate all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; nell'individuazione dei volontari, la Giunta Comunale si impegna a garantire, per quanto possibile, la rotazione tra gli iscritti.

Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.